

Alla **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**
Dipartimento III- Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette
Dott.ssa Rosanna Capone
Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"
Dott.ssa Maria Zagari
Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"
Dott.ssa Paola Camuccio
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

e p.c.

Alla **CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO**
protocollo@pec.guidonia.org
Alla c.a. del sindaco Avv. Mauro Lombardo
Area VIII Ambiente - attività estrattive
Dirigente Arch. Annalisa Tassone
Dott. Alberto Latini

alla **REGIONE LAZIO**
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
Ing. Wanda D'Ercole
RUR dott. Gianluca Scialanga
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it
Area Bonifiche siti inquinati
Ing. Cristian Barrella
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it
Direzione Regionale Ambiente
Dott. Vito Consoli
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it
Area Autorizzazione Integrata Ambientale
Ing. Ferdinando Maria Leone
val.amb@regione.lazio.legalmail.it

all' **ARPA Lazio**
Dipartimento pressioni sull'ambiente
Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori
Unità valutazioni ambientali
dott. Sergio Ceradini
ing. Marco Rizzuto
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Dipartimento Stato dell'Ambiente
Servizio Suolo e Bonifiche
Unità Suolo e Bonifiche di Roma
dott. Fabrizio Gismondi
ing. Maurizio di Matteo
ing. Matteo Bergamini
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

alla **ASL ROMA 5**
Dipartimento di prevenzione
Igiene e sanità pubblica
Direttore dott. Alberto Perra
dott. Fabio Arena
uoc.isp@pec.aslromag.it

AI MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e La Provincia
di Viterbo e l'Etruria Meridionale
Soprintendente arch. Lisa Lambusier
arch. Valentina Milano
sabap-met-rm.soprintendente@cultura.gov.it

Alla AUTORITÀ DI BACINO DEL TEVERE
Pianificazione risorse idriche e risorsa suolo
dott. Leonardo Gatta
UO - Stato Risorse Idriche e Suolo, Partecipazione pubblica,
rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali
dott.ssa Manuela Ruisi
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

All'ENTE PARCO DEI MONTI LUCRETILI
Commissario straordinario
dott. Marco Piergotti
Direttore dott. Carlo Pietrosanto
ente@pec.parcolucretili.it

AI COMUNE DI FONTE NUOVA
Sindaco ing. Piero Presutti
Vicesindaco dott. Umberto Falcioni
protocollo@cert.fonte-nuova.it

AI COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO
Sindaca dott.ssa Martina Domenici
comune.santangeloromano@legalmail.it

AI GRUPPO CARABINIERI FORESTALE ROMA
frm44014@pec.carabinieri.it

Alla STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI GUIDONIA
frm43063@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Nota di osservazioni e diffida da parte di Associazioni locali, pozzo di approvvigionamento idrico NP5 dell'impianto TMB di Guidonia.

A seguito della Nota del Comune di Guidonia Montecelio **prot. 0123682 del 24/11/2023**, con la quale si fa divieto di emungimento di acqua dal pozzo NP5 per approvvigionamento idrico al servizio dell'impianto TMB (gestito da Ambiente Guidonia srl) e della successiva Nota **prot. 0131856 del 15/12/2023** (con allegato il verbale della seduta di CdS del 6/11/2023), con la presente Nota di osservazioni e diffida le Associazioni locali sottoscritte avvertono l'esigenza di esplicitare ulteriormente quanto già espresso in sede di CdS sopra richiamata, in connessione altresì con la memoria trasmessa dallo stesso Comune di **Guidonia prot. 0031378 del 23/03/2023** che cronologicamente ed in modo oggettivo ricostruiva la vicenda in esame, come in seguito confermato dalla stessa CdS sul procedimento della bonifica.

Nel merito, occorre preliminarmente ribadire, come è oramai noto ed incontrovertibile, che il pozzo NP5 o, meglio, il nuovo "pozzo di approvvigionamento idrico" del TMB oggetto di concessione di derivazione, come esplicitato nella memoria delle Associazioni e accertato dalla stessa CdS sulla bonifica della discarica **NON FA PARTE DELLA RETE PIEZOMETRICA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE**: esso è stato scorrettamente

inserito all'interno del Piano di caratterizzazione in sostituzione dell'originario piezometro NP5 che andò distrutto nel 2013 (per dare spazio al costruendo impianto TMB) **e che non fu mai ricostruito.**

In sintesi, nel 2015 la società Ambiente Guidonia - assolutamente estranea alle attività di caratterizzazione del sito contaminato - di sua iniziativa e senza chiedere nessun parere, nulla osta, autorizzazione agli organi competenti in materia di bonifica dei siti inquinati ovvero alla CdS sulla bonifica della discarica, ha realizzato un pozzo per l'approvvigionamento idrico dell'impianto TMB per poi nominarlo NP5 (esattamente con il medesimo nome del piezometro che andò distrutto nel 2013 e già facente parte del Piano di caratterizzazione), facendolo illegittimamente passare come appartenente al Piano di caratterizzazione, al fine di facilitare la richiesta di concessione di acqua pubblica, **come di seguito riportato all'interno della richiesta di concessione:**

La AMBIENTE GUIDONIA S.r.l., società operante nel settore della raccolta e trattamento di rifiuti urbani non pericolosi, intende utilizzare, per il fabbisogno idrico del nuovo impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB) sito in località Inviolata nel comune di Guidonia Montecelio (RM), un pozzo profondo 58.5 metri (NP5) realizzato nel 2015.

Si chiarisce che il pozzo NP5 non è mai stato utilizzato ai fini produttivi in quanto l'impianto TMB deve ancora entrare in funzione, ma fa parte della rete di monitoraggio realizzata per il piano di caratterizzazione della adiacente e dismessa discarica di RSU. Il pozzo viene pertanto utilizzato per la semplice misura del livello statico della falda e per il prelievo di campioni di acqua da sottoporre con cadenza trimestrale al profilo analitico aderente alle direttive del D.Lgs. 152/2006.

Da tale concessione si evince inoltre, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che è la stessa società Ambiente Guidonia a dichiarare, all'interno della relazione geologica e tecnica, che il pozzo in questione è stato realizzato da essa stessa ed attrezzato altresì a pozzo:

11. CARATTERISTICHE DELLA CAPTAZIONE

11.1 Stratigrafia e completamento

Le informazioni sulla stratigrafia e completamento del pozzo sono state riprese dalla relazione del Dott. Antonio Fabrizi ("Realizzazione di un pozzo di emungimento acqua di falda per uso irrigazione biofiltro e sanitario, loc. Inviolata, Guidonia Montecelio") datata febbraio 2015, incaricato da Ambiente Guidonia S.r.l. per la realizzazione del pozzo.

La perforazione ha raggiunto la profondità di 58.5 metri dal piano campagna attraversando l'intero spessore dei depositi vulcanici (24.7 metri) e del sottostante complesso limo-sabbioso e argilloso (26.5 metri) attestandosi per 7 metri nella formazione argillosa di base.

La perforazione è stata eseguita a carotaggio continuo e quindi attrezzata a pozzo, previo alesaggio del foro al diametro \varnothing 220 mm, con l'inserimento di una tubazione in PVC atossico del diametro di 125 mm fenestrata da m 8 a m 53

Ed infatti è sulla base di questi presupposti (errati) che la CMRC ha rilasciato la concessione di acqua pubblica supponendo (nonostante un'anticipata segnalazione/diffida da parte delle stesse Associazioni) che la costruzione del pozzo in questione fosse stata autorizzata dalla CdS della bonifica ed aderente quindi al Piano di caratterizzazione.

Ma, come abbiamo visto, non è così.

Difatti, l'Autorità competente sulla bonifica, rimasta all'oscuro di tutto ciò, ha accertato, dopo la nostra segnalazione con pec del 07/03/2023 quanto effettivamente avvenuto ed ha dichiarato il pozzo illegittimo già con nota prot. 0075341 del 14/07/2023 e, in quanto tale, estraneo alla rete piezometrica del Piano di caratterizzazione, invitando successivamente, con nota prot. 0123682 del 24/11/2023 e nota prot. 0131856 del 15/12/2023, la stessa CMRC, Servizio 2 del Dipartimento III, a revocare tale concessione di acqua pubblica sia venendo meno "il presupposto per le attività relative al pompaggio" che eseguendo quanto previsto dal pertinente art. 242-ter del TUA che **non ammette la realizzazione di un pozzo all'interno di un sito sottoposto a bonifica**, come più in avanti nel presente documento verrà esplicitato. C'è da chiarire inoltre che il piezometro che andò distrutto nel 2013 (e mai fu ricostruito dagli aventi titolo) avrebbe potuto essere realizzato semmai dalla Eco Italia '87 (unico soggetto abilitato) e tra l'altro, quand'anche fosse stato ricostruito, il pozzo doveva comunque essere sistemato a piezometro come gli altri della caratterizzazione e non a pozzo così come avvenuto, **per giunta stabilendo, da soggetto assolutamente estraneo alla caratterizzazione, la sua nuova collocazione geografica.**

A conclusione della vicenda facciamo notare come attraverso le note ARPA prot. 0039203 dell'8/06/2022, prot. 0086728 del 15/12/2022 e nota CMRC prot. 0007640 del 17/01/2023 del Servizio 1 del Dipartimento III, venivano chiesti alla società Eco Italia '87, unico soggetto competente e responsabile sul procedimento di bonifica della discarica, chiarimenti e informazioni in merito a tale nuovo pozzo (chiamato NP5) e che, guarda caso, ad oggi ancora nulla è stato riscontrato da Eco Italia '87 (d'altro canto come può farlo se la costruzione di detto pozzo è stata realizzata da Ambiente Guidonia srl?). Di seguito presentiamo uno stralcio delle note in questione rispettivamente di ARPA e di CMRC:

Per quanto sopra, si ritiene indispensabile che la Società fornisca adeguate informazioni relative al punto NP05, ovvero le coordinate geografiche relative al vecchio e al nuovo NP05, la data di realizzazione dell'attuale NP05 e le relative modalità costruttive (profondità raggiunta, finestratura, caratteristiche pompa ecc...).

informazioni relative al piezometro NP05, quali coordinate geografiche sia del vecchio che dell'attuale NP05, la data di realizzazione dell'attuale NP05 e le relative modalità costruttive, nonché la data della sua messa in esercizio;

Orbene, chiarita la questione inerente la costruzione abusiva del pozzo di approvvigionamento idrico al servizio dell'impianto realizzata da un soggetto privato estraneo al procedimento di bonifica preme qui richiamare, a completamento di questa esposizione, la normativa vigente al momento della costruzione di detto nuovo pozzo.

All'epoca della costruzione del nuovo pozzo (2015) di approvvigionamento idrico a servizio dell'impianto TMB, **ESSO NON POTEVA ESSERE NORMATIVAMENTE COSTRUITO ESSENDO ALL'INTERNO DI UN SITO OGGETTO DI BONIFICA.**

Ed infatti, leggendo l'**art. 34, comma 7, del Decreto-legge n. 133 del 2014**, vigente al momento della costruzione del pozzo di approvvigionamento idrico al servizio del TMB (avvenuta nel dicembre 2015), non era prevista alcuna possibilità di realizzare un pozzo di emungimento nei siti con attività in corso di bonifica come nel caso di specie. Di seguito, interventi ed opere ammessi dalla normativa:

- **interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,**

- **opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi**
- **opere lineari di pubblico interesse**

Il tutto a condizione che:

detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area

Per chiarezza e comodità riportiamo di seguito il testo della normativa in questione:

«Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica) (omissis).

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area (omissis)».

Attualmente, tale comma 7 è stato abrogato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e sostituito con il nuovo art. 242-ter del D.lgs 152/2006 oggi vigente.

Ma anche leggendo tale nuovo art. 242 ter (*Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*), **risulta non prevista alcuna possibilità di realizzare un pozzo per l'approvvigionamento idrico di un impianto TMB all'interno di un sito oggetto di bonifica.**

Ed infatti ai commi 1 e 1 bis dell'art. 242-ter sono individuati interventi ed opere (alcuni già richiamati nella su citata legge) che si possono realizzare all'interno di un sito oggetto di bonifica e che di seguito elenchiamo:

- **progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**
- **interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;**
- **manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;**
- **opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;**
- **altre opere lineari di pubblico interesse;**
- **sistemazione idraulica;**
- **mitigazione del rischio idraulico;**
- **opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici (fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente), incluse le opere con le medesime connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;**
- **tipologie di opere e interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7-bis del D. Leg.vo 152/2006, cioè gli interventi statali sottoposti a VIA presenti**

nell'Allegato II alla Parte seconda del D. Leg.vo 152/2006 medesimo (in sostanza grandi impianti come raffinerie, elettrodotti, centrali termiche, strade, ferrovie, ecc.).

- **(1 bis) opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione di cui all'art. 242 del D. Leg.vo 152/2006.**

Anche qui il tutto è realizzabile a condizione che:

detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Detto ciò, si evince in modo assolutamente chiaro, come già lo era nel 2015 al momento della costruzione del pozzo, che la costruzione di un pozzo all'interno di un sito oggetto di bonifica non è ammessa a prescindere dalla sua eventuale interferenza con le attività di bonifica.

Nonostante ciò, si riscontra tuttavia una nota della CMRC (di cui non si conosce il Servizio che l'ha emessa), letta dal RUP regionale dott. Scialanga all'interno dell'ultima seduta della CdS del 6/11/2023 (vedi verbale relativo), dalla quale si prende atto di uno "studio terzo" con il quale la società (con un manifesto interesse di parte) vorrebbe far emergere il fatto che non vi è nessuna interferenza **tra l'emungimento di acqua dal pozzo abusivo (NP5) e il gradiente idraulico della discarica, ovvero con gli esiti del procedimento della bonifica. Ma, come abbiamo visto sopra, la normativa non prevede la possibilità di costruire un pozzo né all'epoca né ora, a prescindere da studi che potrebbero dimostrare che non vi sia interferenza con la bonifica, per giunta dopo che tale pozzo è stato dichiarato dalla CdS illegittimo già con nota prot. 0075341 del 14/07/2023 e successive note prot. 0123682 del 24/11/2023 e prot. 0131856 del 15/12/2023, sopra citate.**

A tal proposito, è appena il caso di riportare il comma 2 del medesimo articolo 242-ter che recita:

La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Da quanto riportato si evince, in modo inequivocabile, che interventi ed opere, **ove ammessi dalla normativa** (comma 1 e 1bis), devono essere valutati dalla **dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, che nel caso di specie è riconducibile al Comune di Guidonia Montecelio. In forza di tali inequivocabili competenze, il Comune medesimo, ovvero l'Autorità Competente, ha dichiarato, con l'assenso della CdS, che il pozzo in questione, oggetto di uno "studio terzo", è illegittimo, (per le ragioni su esposte) aggiungendo che esso risulta per di più un *pericolo per l'ambiente*, dunque facendo decadere **tutti i presupposti di un eventuale studio volto alla verifica dell'interferenza, pozzo che tra l'altro, non è ammesso dalla normativa.****

Preme inoltre qui specificare, come già evidenziato in altre nostre precedenti note, che l'impianto TMB non è ancora entrato in esercizio. Esso per di più non gode nemmeno di un'AIA conforme alle condizioni di esercizio, tanto è vero che la Regione Lazio non ha ancora concluso le verifiche "postume" dell'atto originario del 2020/21 che, come è noto, è stato sottoposto ad innumerevoli prescrizioni avanzate dell'ARPA Lazio. Al momento si è in attesa, ammesso che possa essere rilasciato, del provvedimento regionale finale inerente la nuova AIA, per la messa in esercizio dell'impianto.

Pertanto, si precisa che all'impianto TMB, **non essendo entrato in esercizio** (al momento è in fase di collaudo), **non può essere applicata la fattispecie normativa di cui al comma 10 dell'art. 242 del D.lgs 152/2006 che riguarda solo gli impianti in esercizio. Di seguito il comma di che trattasi:**

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

Questo importante presupposto rende quindi **incontestabile** il dettato normativo dell'art.242-ter che non ammette la costruzione di pozzi all'interno di siti oggetto di bonifica, fattispecie altresì presa a riferimento dall'Autorità competente sulla bonifica ovvero dal Comune di Guidonia Montecelio.

Nel merito, si chiarisce che non può essere presa in considerazione nemmeno la normativa inerente le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica di cui all'**art. 25 del DPR 120/2017**, in quanto si riscontra che tali attività di scavo (come nel caso di un pozzo) sono consentite a condizione che il sito oggetto di bonifica sia **già caratterizzato** (intendendo che deve essere concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.lgs 152/2006).

A tutt'oggi - ed ancor di più nel 2015 - il sito oggetto della bonifica in questione non è ancora stato caratterizzato. Nel merito della definizione di sito caratterizzato si veda:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/bonifiche/m_ante.MATTM_.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0049407.10-05-2021.pdf

A conclusione di questa seconda parte tecnico-normativa della vicenda, è necessario eccepire nel merito quanto affermato dal Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC con nota prot. 0084054 del 23/05/2023, secondo la quale:

*La contestazione relativa allo spostamento del pozzo **non è rilevante** nell'ambito del procedimento di competenza dell'Ufficio scrivente, in quanto, secondo la normativa vigente, il rilascio delle concessioni all'utilizzo del bene demaniale non è subordinato all'esistenza del pozzo o all'autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee rilasciata ai sensi dell'art. 95 del RD 1775/33.*

Ci permettiamo qui infatti di osservare che il Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC non ha alcuna competenza né titolo per superare il dettato normativo imposto dell'art. 242-ter del TUA, il quale non ammette la realizzazione di un pozzo all'interno di un sito oggetto di bonifica che possa andare a pregiudicare il processo di bonifica stesso. **Pertanto, è assolutamente inapplicabile la fattispecie di sanatoria prevista al momento della richiesta di concessione da derivazione acqua di un pozzo privato (dichiarato illegittimo dall'Autorità competente), che certamente non può che essere subordinata, rispetto ad un interesse pubblico predominante e che riguarda gli esiti della bonifica in corso.**

Non è certo un caso che anche rispetto all'art. 242 del TUA (procedure operative ed amministrative), inerente il procedimento di bonifica, **non è assolutamente contemplata la possibilità di realizzare, sanare o utilizzare un pozzo privato impiegato per altri fini rispetto al procedimento di bonifica in corso.**

Basti pensare che nemmeno le ordinanze contingibili ed urgenti in tema rifiuti ex art. 191 del TUA contemplano la possibilità di superare materie che riguardano la tutela ambientale e sanitaria e che, in ogni caso, prima di essere adottate devono essere necessariamente fornite del parere rilasciato dagli organi tecnico-sanitari (ARPA o ASL), così come chiarito dalla circolare ministeriale del MASE n. 5982 del 22/04/2016. Nel merito, si fa l'esempio dell'Ordinanza del 20/07/2022 del sindaco della Città metropolitana, Gualtieri, che disponeva l'attivazione del collaudo dell'impianto TMB in questione, rilevando nel contempo che:

la presente Ordinanza non prevede deroghe né alla normativa ambientale primaria e secondaria, nazionale e regionale.

Pertanto, non è certo il Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC che può sanare un pozzo costruito abusivamente all'interno del sito oggetto di bonifica.

Chiariti dunque anche gli aspetti tecnici normativi di riferimento rispetto alla questione in argomento, di seguito si vuole qui dedicare una nota a parte che riguarda la non correttezza del comportamento amministrativo del Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC, riscontrabile all'interno della Determina di revoca n. 3944 di dicembre 2022 che autorizzava il pozzo NP5 e nel verbale di una riunione in sede di verifica tecnica (presso lo stesso Servizio, il 14 marzo 2023) per la concessione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'NP5.

Il Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC con la Determina di dicembre 2022 rilasciava la concessione da derivazione di acqua pubblica del pozzo in questione, revocando la Determina di settembre 2022 - che apponeva la condizione di sospensiva all'emungimento di acqua - sulla base di una *"relazione di Ambiente Guidonia S.r.l. prot. GB220413 del 13/04/2022"* (tra l'altro di parte e redatta da un soggetto non tecnicamente qualificato in materia geologica), con la quale veniva affermato che ***"l'esercizio del pozzo NP5 non arrecherà alcun pregiudizio al processo di caratterizzazione"***. Tutto ciò avveniva in maniera acritica e senza nessuna verifica tecnica da parte del Servizio 2, limitandosi solo a **posteriori** ad accertare con una valutazione ***"da parte degli organi competenti ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, l'effettiva possibile interferenza dell'utilizzo del pozzo con il processo di bonifica, per l'eventuale assunzione di ogni precauzione atta a scongiurare eventuali alterazioni del processo stesso"***.

Come è possibile - vale la pena chiedersi - che la dott.ssa Camuccio, nonostante la sua dichiarata non competenza in materia di valutazione sull'interferenza, conceda comunque l'autorizzazione all'emungimento senza nessun parere (ammesso che sia possibile ma non lo è, come abbiamo visto, trattandosi di un pozzo abusivo realizzato all'interno di un sito oggetto di bonifica) da parte degli organi competenti?

A dimostrazione del contraddittorio ed errato comportamento amministrativo ci viene incontro quanto riportato dal verbale della CRMC nell'ambito della già menzionata riunione tecnica tra la CMRC e la società Ambiente Guidonia, avvenuta il 14 marzo 2023 (a poco meno di tre mesi dalla concessione di dicembre 2022!) per meglio definire la richiesta, avanzata dalla stessa società, per la costruzione di un nuovo pozzo all'interno del medesimo acquifero del sito da bonificare ed in sostituzione del pozzo NP5, considerato troppo vicino al polder della discarica, al fine di scongiurare *"possibili interferenze legate all'utilizzo del pozzo con il processo di bonifica"*.

Ebbene, in quella occasione dal verbale si riporta:

- *Il nuovo pozzo che si intende realizzare dovrà essere autorizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art 95 del RD 1775/33, ma essendo localizzato comunque all'interno del piano di caratterizzazione legato alla bonifica della discarica, dovrà essere opportunamente comunicato ad Eco Italia Srl, al Comune di Guidonia e ad Arpa Lazio per eventuali loro valutazioni. Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, tutti gli interventi all'interno dell'area di bonifica debbono necessariamente essere valutati all'interno del procedimento di bonifica. Così come anche la possibilità di utilizzo dei piezometri per le prove di portata debba seguire le procedure previste nei siti in bonifica. L'Ufficio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Roma Capitale ribadisce la non competenza nella valutazione delle possibili interferenze del pompaggio con il procedimento di bonifica, e la necessità anche per il nuovo pozzo, così come già espresso negli atti di concessione relativi al pozzo NP05, di una valutazione da parte degli enti competenti, circa la possibile interferenza del prelievo con la bonifica, atta a scongiurare la fuoriuscita della contaminazione al di fuori della cinturazione.*

- *La città Metropolitana di Roma Capitale ritiene opportuno l'affidamento di un incarico ad un soggetto terzo, ad esempio l'Università, per la redazione di una relazione tecnica che vada ad analizzare le suddette possibili interferenze quali-quantitative tenendo conto degli elementi oggi in campo (pozzo di emungimento NP05, pozzo di compensazione, nuovo pozzo da realizzare, monitoraggi effettuati nel tempo), sia preventivamente, a livello di realizzazione del nuovo pozzo, sia sulla base dei dati rilevati una volta realizzato il pozzo medesimo ai fini del rilascio della modifica della concessione vigente.*

Il verbale conclude:

*Si ritiene opportuno inoltre trasmettere copia del presente verbale anche al Comune di Guidonia Montecelio per opportuna conoscenza e per sollecitare l'importanza e l'esigenza di trattare tali criticità. **Gli esiti di questa valutazione saranno vincolanti** per adottare tutte le precauzioni necessarie a scongiurare le eventuali interferenze tra l'utilizzo dei pozzi con il procedimento di bonifica **ed eventualmente correggere sia quanto attualmente in essere** che quanto proposto dalla soc Ambiente Guidonia Srl.*

Si riscontra innanzitutto ed in modo inequivocabile come lo studio della società, posto alla base della concessione di dicembre 2022, veniva, solo dopo tre mesi, rimesso in discussione dalla stessa dirigente Camuccio (smentendo se stessa), ritenendo "opportuno l'affidamento di un incarico ad un soggetto terzo, ad esempio l'Università, per la redazione di una relazione tecnica che vada ad analizzare le suddette possibili interferenze quali-quantitative".

- Come mai solo allora (marzo 2023) la dott.ssa Camuccio si è risolta ad adottare un comportamento precauzionale (o, meglio, a norma di legge come è corretto che sia) nei confronti della nuova richiesta di concessione vincolandola ad una valutazione tecnica da soggetto terzo (es. Università), rispetto invece alla precedente concessione (revoca di dicembre 2022) rilasciata, come dicevamo, sulla base di una relazione di parte e per giunta ad opera di un soggetto non tecnicamente qualificato in materia geologica (e oltretutto smentita dalla stessa ARPA con nota n.13580 del 25/02/2023 e senza nessuna, come dicevamo, competenza al riguardo? Di seguito uno stralcio della nota Arpa:

Le maggiori criticità si registrano nelle coppie Z2-P2A e Z3-P3A, ove si rilevano i massimi valori di dislivello piezometrico rispettivamente di 3,270 e 4,835 metri.

- L'altro comportamento non corretto amministrativamente, secondo gli scriventi, e che preclude in ogni caso possibili scappatoie autorizzative, è che il Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC continua a sostenere la possibilità di uno "studio terzo" per la verifica dell'interferenza del pozzo o dei pozzi da realizzarsi, finalizzato a rilasciare una concessione di derivazione di acqua al servizio dell'impianto, **contrariamente a quanto dettato dalla normativa di riferimento che non ammette - come abbiamo sopra chiarito e continuiamo a ribadire - alcun pozzo all'interno di un sito oggetto di bonifica a prescindere dalla sua eventuale interferenza con le attività di bonifica.**

Solo pochi giorni or sono e mentre le Associazioni locali stavano già redigendo la presente memoria, è comparso il **23/12/2023** - nei box dedicati da Regione e Comune alla bonifica ed all'impianto TMB - il suddetto "studio terzo" per la verifica dell'interferenza, redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il 15 dicembre 2023 e collegato ad una relazione del geologo di Ambiente Guidonia srl, dr. Pasquale Manara, del 19 ottobre 2023

“conformemente all’impegno assunto nell’ambito del tavolo tecnico aperto con Città Metropolitana di Roma Capitale dello scorso 14.3.2023”, così come riportato nella nota di accompagnamento dei commissari prefettizi per la straordinaria e temporanea gestione della società interdetta del 22/12/2023

Dunque, in primo luogo, come abbiamo già ampiamente dimostrato, lo studio per la verifica dell’interferenza di un’opera come quella di un pozzo all’interno di un sito oggetto di bonifica non è assolutamente contemplato dalla normativa di riferimento (art. 242-ter), studio per giunta redatto dopo che l’Autorità competente sulla bonifica ha dichiarato lo stesso pozzo NP5 illegittimo già con **nota prot. 0075341 del 14/07/2023 e successive note prot. 0123682 del 24/11/2023 e prot. 0131856 del 15/12/2023**, con quest’ultima oltretutto affermando che il pozzo risulta anche un **“potenziale pericolo per l’ambiente”**.

Che senso ha dunque procedere con uno studio sull’interferenza del pozzo NP5 se non è ammesso dalla normativa di riferimento e dichiarato per di più illegittimo dall’Autorità competente? Si vuole forse dare al privato (che ha speso risorse per tale studio) una falsa speranza? Lo si vuole ingannare?

Ma ora, ammesso per assurdo che sia possibile eseguire uno studio per la verifica dell’interferenza (ma che, come abbiamo visto, non è possibile), leggendo lo studio in questione emerge in modo davvero, possiamo dire, “imbarazzante” come lo stesso studio dimostri tutt’altro che la **non** interferenza.

Infatti, lo studio, oltre a confermare (a pag. 3) che il pozzo NP5 **“di approvvigionamento è stato realizzato da Ambiente Guidonia s.r.l.”**, dimostra facilmente che senza l’ausilio del pozzo di **compensazione Z2**, si verrebbe a generare una depressione nel pozzo NP5 tale da invertire il gradiente idraulico in positivo, ovvero abbassando la falda esterna al polder rispetto a quella interna e portando fuori dal polder stesso la contaminazione prodotta dalla discarica.

In alti termini, lo studio mette in rilievo che per **evitare** l’interferenza si è dovuto realizzare un apposito pozzo di compensazione Z2. Infatti, lo stesso geologo dr. Manara nella sua relazione collegata con il medesimo studio afferma nelle conclusioni che: **“Il pompaggio calibrato nel pozzo di compensazione Z2, a partire dalla data di avviamento dell’impianto, ha garantito il mantenimento di un gradiente idraulico sempre rivolto verso l’interno della discarica”**.

La norma a questo proposito è chiara: la verifica dell’interferenza ai sensi dell’art. 242-ter non significa che essa va eliminata con altri mezzi, ma che essa vada accertata senza l’ausilio di altre opere compensative.

Senza considerare che se così non fosse, allora si potrebbe verificare il caso di un altro privato, ugualmente confinante con la discarica (e ce ne sono), che necessitando di acqua dal sottosuolo potrebbe chiedere la predisposizione di un pozzo all’interno del polder (come lo Z2), atto a compensare il pompaggio di un pozzo esterno al polder ed al servizio del privato stesso ma utilizzato per altri fini rispetto alla bonifica. Inoltre, l’impianto in questione, come abbiamo già detto, **non è mai entrato in esercizio** e pertanto non può avvalersi di **nessuna soluzione alternativa** che possa ritenersi legittimamente valida, essendo questa preclusa dal comma 10 dell’art. 242 del TUA, il quale riguarda solo gli impianti in esercizio.

Dallo studio in questione si rileva inoltre che non vi sono neppure riportate le coordinate geografiche del pozzo NP5 per meglio individuarne l’effettiva ubicazione. Non a caso, infatti, all’interno dello studio stesso viene riportata a pagina 6 la tabella della stratigrafia del pozzo che si presume essere quella oggetto di studio, ma non è così.

Infatti, è facilmente riscontrabile che la tabella stratigrafica del pozzo riportata nello studio non è assolutamente quella del pozzo NP5: essa, infatti, appartiene all’allora piezometro NP5 del Piano di caratterizzazione della discarica che, come è noto, andò distrutto (e mai fu ricostruito) per fare spazio al costruendo impianto TMB. Oltretutto dalla tabella stratigrafica presente nello studio è stato, guarda caso, cancellato l’intestativo della realizzazione del pozzo, di seguito la tabella presente nello studio in confronto con l’originale.

Con la presente nota,

a fronte dell'**accertata illegittimità del pozzo, dichiarata dall'Autorità competente** sulla bonifica in seguito all'assenso degli organi competenti in sede di Conferenza dei servizi;

Considerato che la normativa di riferimento **non ammette in ogni caso la realizzazione di pozzi all'interno di un sito oggetto di bonifica a prescindere dalla sua eventuale interferenza con le attività di bonifica;**

Tenuto conto che il Servizio 2 del Dipartimento III della CMRC ha rilasciato una concessione sulla base di una relazione di parte presentata da un soggetto non tecnicamente qualificato in materia geologica e successivamente contraddetta e smentita dalla stessa dirigente dott.ssa Camuccio;

Considerato che l'emungimento di acqua dal pozzo autorizzato dal Servizio 2 risulta *un pericolo per l'ambiente*, come affermato dall'Autorità competente sulla bonifica, compromettendo altresì gli esiti del Piano di caratterizzazione ancora in essere e della successiva fase di analisi di rischio del sito oggetto di bonifica;

Tenuto conto della nota prot. **0054826 del 23/05/2023** di codesto Servizio 2 con la quale si affermava che *"Pertanto, il Comune di Guidonia può esercitare il suo obbligo giuridico relativo alla **verifica di legittimità** della realizzazione del pozzo in esame ed accertare le eventuali violazioni di legge e comminare le relative sanzioni previste dalla normativa, **nonché ad ordinarne la chiusura o a vietarne l'utilizzo, anche ai sensi dell'art. 242 ter del D. Lgs. 152/06.**"* e che dalla medesima nota la dirigente Camuccio concludeva: *"Tutto quanto sopra esposto, certi di aver chiarito le perplessità avanzate dal Comune di Guidonia Montecelio nella nota in oggetto, **si ribadisce l'importanza e l'esigenza di trattare le criticità evidenziate in sede di CDS o di tavolo tecnico dagli organi competenti. Si coglie pertanto l'occasione per sollecitare il Comune di Guidonia Montecelio, competente per il procedimento di bonifica, ad attivarsi in tal senso nei tempi più ristretti possibili.***

Rilevato che in seguito a quanto sopra richiesto dal Servizio 2, il Comune di Guidonia Montecelio ovvero l'Autorità competente trasmetteva le risultanze della Conferenza dei servizi con nota prot. **0075341 del 14/07/2023**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette a tutti gli Enti e le Associazioni in indirizzo il verbale trascritto dalla registrazione della seduta svoltasi in Aula Consiliare in data 30 giugno 2023.

In particolare, si rappresenta alla Città Metropolitana di Roma Capitale che il pozzo NP5 è da considerarsi non autorizzato e quindi non legittimo ai fini della presente conferenza di servizi, in quanto realizzato da soggetto non preposto alla bonifica e in coordinate diverse da quelle iniziali.

Rilevato che con nota prot. **0083465 del 7/08/2023** di codesto Servizio 2 veniva risposto che:

Si fa riferimento al verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 30/06/2023 presso il Comune di Guidonia Montecelio e trasmesso dal medesimo con nota suo prot. 75341 del 14/07/2023.

Nel richiamare quanto già espresso con nostra nota prot. 0084054 del 23/05/2023, alla quale si rimanda integralmente, si comunica che questa Amministrazione rimane in attesa di ricevere i provvedimenti comunali conseguenti a quanto espresso da codesto Ente nel verbale in oggetto, relativamente al pozzo c.d. NP5.

Rilevato che nota prot. **0091691 del 6/09/2023** il Comune di Guidonia rispondeva:

In riscontro alla nota di codesta Città Metropolitana del 07-08-2023 richiamata in oggetto, come rappresentato nella ns. nota prot. n. 75341 del 14-07-2023, a seguito degli accertamenti effettuati e delle risultanze della conferenza di servizi, si ribadisce che il pozzo NP5 è da considerarsi non autorizzato e quindi non legittimo ai fini della presente conferenza, in quanto realizzato da soggetto non preposto alla bonifica e in coordinate diverse da quelle iniziali.

Pertanto, si invita nuovamente la S.V. ad adottare i provvedimenti di competenza, ribadendo che l'illegittimità del pozzo, anche ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, accertata in conferenza di servizi, fa decadere il presupposto per le attività relative al pompaggio.

Tenuto conto della nota prot. **0165315 del 18/10/2023** di codesto Servizio 2, con la quale si prendeva atto dell'illegittimità del pozzo e si rimaneva in attesa dei conseguenti atti di competenza esclusiva di codesto Comune, come di seguito meglio specificato: "*Con riferimento alla nota di pari oggetto Vs prot. 91691 del 06/09/2023, acquisita agli atti prot. 138964 del 06/09/2023, con la quale si afferma che all'interno del procedimento di bonifica il pozzo NP05 non è stato autorizzato, si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Guidonia Montecelio e si rimane in attesa dei conseguenti atti, di competenza esclusiva di codesto Comune*";

Viste le note successive prot. **0123682 del 24/11/2023** e prot. **0131856 del 15/12/2023** che rappresentano i *conseguenti atti* di competenza adottati dal Comune di Guidonia Montecelio ovvero dall'Autorità competente, con i quali viene attestato rispettivamente che:

Con riferimento all'oggetto, a seguito delle risultanze della conferenza di servizi simultanea del 6 novembre 2023, è stata confermata l'illegittimità del pozzo NP5.

Pertanto, come dal verbale che verrà trasmesso con successiva nota a seguito delle attività di trascrizione della registrazione, si dispone che la Società Ambiente Guidonia SRL non utilizzi più il pozzo NP5 per le sue attività e che la Città Metropolitana di Roma Capitale revochi l'autorizzazione all'emungimento di acqua dallo stesso pozzo.

Distinti saluti.



Con riferimento all'oggetto, si trasmette a tutti gli Enti e le Associazioni in indirizzo il verbale trascritto dalla registrazione della seduta svoltasi in Aula Consiliare in data 06 novembre 2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, si richiama il contenuto del verbale, al fine di diffidare la Società Ambiente Guidonia SRL a continuare l'emungimento di acqua dal pozzo NP5, considerato il potenziale pericolo ambientale.

Contestualmente, si rinnova alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'invito ad adottare i provvedimenti di competenza, ribadendo che l'illegittimità del pozzo, anche ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, accertata in conferenza di servizi, fa decadere il presupposto per le attività relative al pompaggio.

Distinti saluti.



Richiamata la nota dei commissari prefettizi del **06 dicembre 2023** che di seguito si riporta integralmente:

La società Ambiente Guidonia Srl ha ricevuto la nota del Comune di Guidonia Montecelio prot. n. 123682 del 24.11.23 - indirizzata anche alla Città Metropolitana – a firma del Dirigente Arch. Annalisa Tassone, nella quale si afferma che: *“a seguito delle risultanze della conferenza dei servizi del 06.11.2023, è stata confermata l’illegittimità del pozzo NP5. Pertanto,si dispone che la società Ambiente Guidonia srl non utilizzi più il pozzo NP5 per le sue attività e che la Città Metropolitana di Roma Capitale revochi l’autorizzazione all’emungimento di acqua dallo stesso pozzo”*.

Ebbene, in attesa di conoscere le motivazioni di una siffatta determinazione – non essendo stato ancora trasmesso, dopo ben tredici giorni dalla comunicazione del 24.11, il verbale della conferenza dei servizi – si contesta fermamente il contenuto di tale nota la quale è, *in primis*, nulla, per difetto assoluto di competenza, non avendo il Comune il potere di incidere sull’efficacia e validità della concessione all’emungimento rilasciata nel mese di dicembre 2022 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in favore della società Ambiente Guidonia S.r.l.

È noto infatti che, in applicazione del principio del *“contrarius actus”*, la competenza all’adozione degli atti di secondo grado in funzione di autotutela e di inibizione dell’attività deve provenire dall’organo che ha adottato l’atto ampliativo.

Ne consegue che la nota prot. n. 123682 del 24.11.23 è *“tamquam non esset”*.

Appare inoltre gravemente illegittimo che vengano assunte determinazioni, inerenti la prosecuzione dell’attività di un’azienda, in un procedimento in cui l’azienda in questione non è mai stata coinvolta, in palese violazione dei basilari principi di garanzia del contraddittorio previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. E ciò appare ancor più rilevante se si considera che, nel caso di specie, l’azienda svolge un servizio di trattamento rifiuti urbani, la cui interruzione determinerebbe gravi danni sui cittadini, dal punto di vista igienico sanitario.

Pertanto, laddove, sulla scorta di tale nota, dovessero essere assunti ulteriori atti esecutivi del divieto illegittimamente impartito, la scrivente agirà innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie con richiesta altresì di risarcimento dei danni prodotti dall’impossibilità di utilizzo del pozzo in questione.

Preso atto che da tale nota commissariale emergono forti contraddizioni con quanto fin qui sostenuto dallo stesso Servizio 2 della CMRC con le note sopra richiamate in merito alla **“competenza esclusiva”** in capo al Comune di Guidonia Montecelio, che, in qualità di Autorità competente sul procedimento di bonifica, *“può esercitare il suo obbligo giuridico relativo alla verifica di legittimità della realizzazione del pozzo in esame”“nonché ad ordinarne la chiusura o a vietarne l’utilizzo, anche ai sensi dell’art. 242 ter del D. Lgs. 152/06”*, **contrariamente** a quanto affermato invece dai commissari, che contestano invece il **“difetto assoluto di competenza, non avendo il Comune il potere di incidere sull’efficacia e validità della concessione all’emungimento rilasciata nel mese di dicembre 2022 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in favore della società Ambiente Guidonia S.r.l.”**;

Considerato che dalla nota dei commissari si afferma inoltre che: *“È noto infatti che, in applicazione del principio del “contrarius actus”, la competenza all’adozione degli atti di secondo grado in funzione di autotutela e di inibizione dell’attività deve provenire dall’organo che ha adottato l’atto ampliativo.*

Riscontrato che lo stesso Servizio 1 del medesimo Dipartimento III (dott.ssa Maria Zagari) della CMRC, responsabile per legge dei siti inquinati della Città metropolitana di Roma e facente parte della medesima Conferenza dei servizi del procedimento di bonifica in qualità di **Responsabile Unico Metropolitan**, **appare di fatto in accordo con la decisione sulla illegittimità del pozzo in questione** (attraverso il silenzio assenso avvenuto in CdS del 6/11/2023) e che inoltre lo stesso Servizio 1 richiedeva ad Eco Italia '87 con nota prot. 0007640 del 17/01/2023 (sopra citata) informazioni in merito al pozzo NP5, che non sono state ad oggi mai riscontrate da Eco Italia '87;

Considerato che il responsabile del Dipartimento III della CMRC dott.ssa Rosanna Capone, a capo di entrambi i Servizi, in sede di riunione tecnica del 26/01/2023 presso la sala Giunta del Comune di Guidonia Montecelio (alla presenza del responsabile dell'Ufficio bonifiche di ARPA Lazio, della ASL ecc.), in merito alla questione del pozzo NP5 e dopo ampia discussione riconosceva esserci stato un **"corto circuito"** inerente la questione in oggetto;

Rilevato che al 3 gennaio 2024 l'impianto TMB prosegue la sua attività di collaudo - verificato di persona con il passaggio ed il conferimento dei camion dell'AMA all'impianto stesso - e che non essendo stata riconosciuta l'illegittimità del pozzo NP5 da parte dei commissari, benché accertata dall'Autorità competente, facendo presupporre pertanto che l'attività di pompaggio di acqua dal pozzo in questione sia in corso tuttora e, in quanto tale, configurabile come un **"potenziale pericolo per l'ambiente"**;

Visto l'art. 21 quinquies, comma 1 – primo periodo - della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale **"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"**,

le sottoscritte Associazioni locali

DIFFIDANO

il Dipartimento III della CMRC (dott.ssa Rosanna Capone) ed i relativi Servizio 1 (dott.ssa Maria Zagari) e Servizio 2 (dott.ssa Paola Camuccio) ad operare per eliminare il "potenziale pericolo per l'ambiente" e REVOCARE, con decorrenza IMMEDIATA e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente, la concessione di derivazione pozzo di acqua pubblica autorizzata con Determinazione n. 3944 del 20 dicembre 2022.

Qualora le dirigenti sopra menzionate della Città metropolitana non ottemperino a quanto espresso con il presente atto di diffida, le sottoscritte Associazioni locali adiranno ulteriori vie per far rispettare la normativa qui richiamata.

Guidonia, 4/01/2024

**Associazione "Amici dell'Inviolata" ONLUS
Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA)
Associazione Naturalistica Valle dell'Aniene (ANVA)
Italia Nostra - Sez. Aniene
Comitato Alternativa Sostenibile
Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord
Associazione Aniene Bene Comune**